



**COMUNE DI CASELETTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

## **REGOLAMENTO DELLA FIERA DI SAN GIORGIO**

### **ART. 1 ESTREMI DEGLI ATTI DI ISTITUZIONE DELLA FIERA.**

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della Fiera di San Giorgio.

### **ART. 2 TIPOLOGIA.**

La Fiera di San Giorgio ha carattere di Fiera espositiva e di vendita di prodotti industriali, artigianali, ortofrutticoli e zootecnici inerenti all'agricoltura, ed afferisce al regime giuridico di cui alla legge regionale 28 Novembre 2008, n. 31, nonché alla disciplina del commercio su aree pubbliche.

### **ART. 3 GIORNO E ORARIO DI SVOLGIMENTO.**

La Fiera ha luogo la Domenica di Aprile più vicina al giorno 15, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

E' consentito agli operatori commerciali installarsi nella Fiera esclusivamente previa autorizzazione amministrativa.

Gli espositori e gli operatori commerciali, di norma, entro le ore 9.00 del giorno in cui si svolge la Fiera, devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa a ciascuno assegnata.

Entro le ore 20.00 del giorno di svolgimento della fiera tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area della Fiera.

E' vietato l'abbandono anticipato dell'area ove si svolge la Fiera senza autorizzazione.

### **ART. 4 SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI.**

La Fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

### **ART. 5 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE.**

L'area della Fiera è quella individuata dalla planimetria particolareggiata che forma parte integrante della presente deliberazione.

### **ART. 6 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA.**

I banchi, gli autonegozi e le relative attrezzature devono essere collocati nel rispetto della planimetria particolareggiata di cui all'articolo 5 nello spazio appositamente loro destinato in relazione alla tipologia di vendita di appartenenza.

E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

L'occupazione degli spazi da parte dei partecipanti alla Fiera deve essere effettuata in modo da assicurare il passaggio di mezzi adibiti al pronto soccorso e ad interventi di emergenza.

## **ART. 7 CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.**

Nel giorno di svolgimento della Fiera è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla Fiera, ad eccezione dei mezzi trasporto animali, dei mezzi adibiti al pronto soccorso e dei mezzi destinati ad interventi di emergenza.

E' vietata altresì la sosta nei tratti liberi da installazioni di vendita.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale di uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area della fiera, purchè nell'area a loro assegnata.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati nella zona appositamente attrezzata.

## **ART. 8 RUOLINO DELLA FIERA.**

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria della Fiera con l'indicazione delle aree in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino della Fiera), contenente l'indicazione degli estremi dell'assegnazione dell'area.

## **ART. 9 ASSEGNAZIONE AREE.**

Per ottenere l'assegnazione di un'area in occasione della Fiera gli interessati che non abbiano ricevuto apposito invito devono presentare istanza in bollo su modello predisposto dal competente ufficio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax o via email entro il termine del 31 Marzo di ogni anno.

Le domande presentate oltre la data di scadenza non danno diritto all'assegnazione del posto, e verranno archiviate, fatta salva la possibilità di assegnazione di un posto in presenza di aree rimaste libere.

Nella stesura della graduatoria si terrà conto degli espositori e operatori commerciali invitati e di quelli che presentano domanda di partecipazione secondo le seguenti priorità di partecipazione:

### **a) SETTORE ESPOSITIVO**

Saranno assegnate le aree secondo le priorità di cui alla seguente graduatoria:

1. attività agricole locali;
- 2 attività agricole provinciali, regionali, extra regionali
3. attività artigianali locali
4. attività artigianali provinciali, regionali, extra regionali
5. attività varie tipiche regionali, nazionali ed extranazionali;

### **b) SETTORE GENERI VARI (commercio su aree pubbliche)**

1. generi somministrazione alimenti e bevande
2. generi attinenti l'agricoltura
3. generi particolari artigianato tipico
4. commercianti aree pubbliche locali (Val di Susa)
5. commercianti mercato settimanale locale
6. presenze alla fiera negli anni precedenti.

In ogni caso, e per quanto possibile, si provvederà ad equilibrare le diverse tipologie di partecipanti che non vi siano generi prevalenti sugli altri, dislocandoli, per quanto possibile, in modo uniforme nelle varie aree.

In presenza di istanze di partecipazione per il settore agricolo superiori alle aree individuate, le stesse avranno precedenza per l'assegnazione nel settore generi vari.

Le aree sono assegnate dall'Ufficio competente, e dell'assegnazione viene dato riscontro scritto all'interessato.

## **ART. 10 OCCUPAZIONE ED UTILIZZO DELL'AREA.**

Gli assegnatari di area possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente l'area loro assegnata di norma entro le ore 9,00 del giorno della Fiera.

Ad ogni titolare di licenza ed autorizzazione sarà assegnata una sola area ad eccezione del settore agricolo ed espositivo agricolo ed attinenti.

L'area non è cedibile.

## **ART. 11 AFFITTO AREA E SPESE ORGANIZZATIVE.**

Le autorizzazioni per le aree sono soggette al pagamento di un canone di affitto e delle spese di organizzazione della manifestazione, da stabilirsi ogni anno da parte della Giunta Comunale.

Il personale comunale competente provvederà nello stesso giorno della fiera a riscuotere da ciascun partecipante presente l'importo dovuto per la partecipazione e per l'occupazione del suolo pubblico e ne rilascerà apposita ricevuta da conservare a cura del partecipante per tutta la durata della Fiera.

## **ART. 12 RINUNCIA DELL'AREA.**

I soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione potranno presentare, di norma entro l'ottavo giorno precedente a quello di svolgimento della Fiera, comunicazione scritta di non partecipazione, indicandone i motivi.

La mancata presentazione della comunicazione di cui al capoverso precedente da parte di soggetto che a suo tempo aveva presentato domanda di partecipazione comporta la collocazione automatica nell'anno successivo in cui viene presentata nuova istanza, all'ultimo posto della graduatoria di assegnazione delle aree di cui al precedente articolo 9.

## **ART. 13 MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI.**

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

L'area non deve restare incustodita.

Con l'uso dell'area, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre di 0,10 m. dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2.00.

E' vietato annunciare con grida, clamori, e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di intemperie, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, anche quando lo stesso non possa essere sistemato completamente entro l'area in concessione, a condizione che non vengano intralciati le operazioni della fiera, lo sgombero della fiera e l'accesso dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

E' vietato ogni altra azione, che a giudizio degli Operatori della P.M., possa disturbare l'ordine e la disciplina della manifestazione.

#### **ART. 14 SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE.**

Chiunque viola le disposizioni de del presente regolamento sarà punito a norma di legge secondo quanto previsto all'art.29 del D.Lvo 114/98, e secondo i criteri di cui alla legge 689/81.

#### **ART. 15 RICHIAMO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI.**

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

#### **ART. 16 RICHIAMO DELLE NORME SANITARIE-VETERINARIE PER LA VENDITA DI BESTIAME.**

La vendita del bestiame è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria Servizio Veterinario ai sensi delle norme vigenti.

#### **ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE.**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione adottata.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 28 Novembre 2008 n. 31, al D.Lvo.114/98 e agli indirizzi regionali in materia di attività fieristiche e di commercio su aree pubbliche.

Il presente regolamento abroga e sostituisce, nelle parti di competenza, ogni altro atto o documento in materia precedente.